



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

Settore IV– Urbanistica

UFFICIO ECOLOGIA – AMBIENTE

DISCIPLINARE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO

PARTE I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente documento è uno strumento volto a fornire criteri formali e funzionali per l'installazione di strutture di ricarica dei veicoli elettrici su area pubblica nel Comune di Valenza, al servizio dell'utenza che operi la scelta della mobilità elettrica.

Per la progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti si applicano tutte le prescrizioni e le norme tecniche di settore, compreso i Regolamenti del Comune di Valenza.

La progettazione, realizzazione, manutenzione degli impianti nonché la gestione del servizio di ricarica sarà a totale cura e spese del richiedente.

La richiesta di installazione di strutture per la ricarica di veicoli elettrici può essere presentata da soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di Raggruppamento temporaneo d'Imprese o anche in forma consortile, o soggetti di altri Stati membri e non residenti in Italia.

Nella terza fase di cui all'art.1 dell'”Avviso di Manifestazione d'Interesse”, le proposte dovranno essere corredate da adeguata documentazione tecnica che ne faccia comprendere l'esatta localizzazione dove si intende installare le colonnine di ricarica ed i relativi stalli di sosta.

Ogni richiedente potrà richiedere un massimo di n.5 colonnine ognuna dotata di due prese per la ricarica elettrica.

Ciascuna colonnina dovrà rispettare la distanza minima di 250 metri da altre colonnine di ricarica elettrica, che siano dello stesso operatore richiedente o di altri, ad eccezione di quelle su area privata o installate su suolo pubblico ma non adibite ad uso pubblico (es.tax, flotte aziendali, ecc.).

La documentazione dovrà essere corredata dalla autocertificazione con le generalità del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, la data e il numero di iscrizione al Registro delle

Imprese ed attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione degli impianti di ricarica per i veicoli elettrici.

Art. 2- Carattere del Titolo Abilitativo Edilizio

La costruzione degli Impianti per la ricarica dei veicoli elettrici, implica la presentazione preventiva digitale all'Ufficio Edilizia Privata di una pratica edilizia (SCIA) per l'ottenimento del Titolo Abilitativo Edilizio che è a sua volta subordinato all'acquisizione dei pareri favorevoli espressi dagli Uffici competenti (Uff.Strade, Uff.Viabilità della Polizia Locale, ecc.).

I progetti e la realizzazione dei manufatti dovranno essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, alla normativa ambientale ed edilizia vigente e della normativa speciale e alle indicazioni da acquisire presso l'Ufficio Strade, la Polizia Locale (viabilità) e l'Ufficio Urbanistica.

La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di pratica edilizia (SCIA) che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richieste dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Definizione della procedura

Le proposte presentate verranno valutate dall'Ente, che verificherà l'accoglimento o meno delle proposte motivandone la ragione.

Le decisioni dell'Ente verranno comunicate ai soggetti partecipanti alla manifestazione onde permettere la presentazione della pratica edilizia (SCIA) secondo le modalità che verranno indicate.

Art. 4 - Durata della concessione ed oneri relativi

L'Amministrazione comunale concede a titolo oneroso per **9 anni** l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione delle strutture di ricarica elettrica con riserva di sosta degli stalli a servizio dell'impianto alle seguenti condizioni:

- Il costo relativo al canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico:
 - per l'anno 2021 risulta essere il seguente:

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	TARIFFA		
	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Occupazioni permanenti generali	€ 46,56/mq	€ 33,24/mq	€ 13,96/mq

- nel primo anno verrà frazionato in dodicesimi in base all'effettiva occupazione del suolo pubblico e la concessione verrà rilasciata all'atto del pagamento;
 - negli anni successivi ai primi, per rinnovare la concessione il canone dovrà essere riconosciuto per intero entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - nell'ultimo anno di concessione verrà frazionato in dodicesimi in base all'effettiva occupazione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto entro il 31 gennaio;
- Le zone di corrispondenza tariffaria delle aree indicate idonee per la realizzazione delle strutture di ricarica elettrica dei veicoli, risultano essere le seguenti:

Codice	LUOGO	ZONA
1	Piazza Gramsci	1
2	Piazza XXXI Martiri (<i>Duomo</i>)	1
3	Parcheggio di fronte alla Scuola di Via Camurati	1
4	Parcheggio di fronte alla Scuola 7 Fratelli Cervi, Via Demichelis	1
5	Parcheggio Via Noce	1
6	Palazzetto dello Sport	1
7	Mazzucchetto (<i>Via De Ambrogio</i>) parcheggio	2
8	Coinor	3
9	Strada Solero (<i>zona industriale</i>)	3
10	Montevalenza Via Italia	3
11	Villabella	3
12	Piazza Benedetto Croce	1
13	Stazione FF.SS.	2
14	Quartiere Fogliabella	1

- possibilità di rinnovo oltre i 9 anni alle condizioni che verranno successivamente stabilite e comunicate nella risposta all'istanza di rinnovo;
- nel caso in cui non venga rinnovata la concessione l'operatore dovrà ripristinare lo stato originale dei luoghi a propria cura e a proprie spese.
- in caso di fuori servizio per più di un mese dell'infrastruttura di ricarica elettrica, decade automaticamente il termine concessorio e l'operatore dovrà ripristinare lo stato originale dei luoghi a propria cura e a proprie spese entro il termine perentorio indicato dal Comune di Valenza.

Nell'ambito della durata della concessione pari a 9 anni, il canone di concessione per il manufatto (colonnina) adibito alla ricarica delle autovetture ha natura permanente, per le aree di cantiere necessarie all'installazione del manufatto medesimo ha natura provvisoria.

Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico relativo al cantiere di lavoro è dovuto per l'intero importo determinato secondo quanto previsto nel Regolamento del "*Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*"

Art.5 - Impegni del concessionario

Il concessionario si impegna:

- a realizzare e gestire reti infrastrutturali in *massimo* 5 aree a scelta tra quelle individuate e approvate dal Comune di Valenza con apposita Delibera di Giunta comunale;
- a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione sia delle colonnine sia della segnaletica relativa agli stalli dedicati;
- ad osservare la durata minima della convenzione/contratto pari a 9 anni;
- a predisporre un sistema di pagamento aperto a tutti i tipi di pagamento: sistema di pagamento immediato ed universale con carte di credito o debito nazionali ed internazionali o carte bancomat o altro mezzo di ampia diffusione o contante;
- a segnalare nella rete del trasporto locale la posizione e le caratteristiche del Punto di ricarica, al fine di favorire la conoscenza delle infrastrutture presenti sul territorio e conseguentemente lo sviluppo della mobilità elettrica;
- a mettere a disposizione dei fruitori dei singoli punti di ricarica elettrica soluzioni digitali (App) che permettano di prenotare i singoli punti di ricarica elettrica al fine di evitare concretamente flussi di traffico inopportuni;
- a trasmettere i dati, dell'attività da porre in essere, alla Piattaforma Regionale (PUR) non appena la stessa sarà operativa;

- a fornire annualmente al Comune di Valenza i dati relativi all'attività di ogni singola area di ricarica che verranno utilizzati ai soli fini statistici per tracciare l'evoluzione in senso smart della Città di Valenza e valorizzati come supporto innovativo degli ambiti di gestione e rendicontazione dei fabbisogni del territorio.
- sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Valenza da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;

Il concessionario dovrà impegnarsi con apposita dichiarazione ad installare le infrastrutture offerte entro e non oltre 6 mesi a partire dalla data della concessione rilasciata, pena la revoca della medesima e la riassegnazione delle aree ad altro operatore economico individuato con analoga procedura di evidenza pubblica.

PARTE II

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLO ELETTRICI E DEL SERVIZIO

Art.6 - Tipologia del servizio

La struttura di ricarica per veicoli elettrici assolve alla finalità di servizio fornito al pubblico senza limitazioni di utenza, nel rispetto dell'accessibilità universale, compreso disabilità motorie.

Ai sensi del DLgs del 16/12/2016 n.257 gli impianti dovranno garantire l'interoperabilità fra sistemi di ricarica e tra circuiti diversi, consentendo l'uso di ogni singola installazione da parte di utenti appartenenti a circuiti o paesi diversi.

Il servizio di ricarica dovrà consentire all'utente finale di poter utilizzare l'impianto senza necessità di preventiva sottoscrizione di contratto con uno o più specifici fornitori, senza necessità di dotarsi di una particolare tessera o smartcard e senza necessità di preventiva registrazione su un sito o piattaforma.

Per facilitare l'interoperabilità il fornitore del servizio potrà scegliere di aderire a network nazionali o europei, ma ciò non esclude la richiesta obbligatoria di dotare la colonnina di un sistema di pagamento immediato, come indicato nell'art.5.

Le infrastrutture di ricarica dovranno prevedere il collegamento alla **Piattaforma Unica Regionale(PUR)** per mezzo del protocollo **OCPI**, al fine di trasmettere informaticamente almeno i dati specificati nell'articolo successivo.

- La PUR costituisce la bancadati e lo strumento attraverso il quale la Regione Piemonte, tra le altre cose, adempie agli obblighi previsti di cui all'art.9 del Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricarica, relativi alla trasmissione dei dati delle infrastrutture di ricarica pubbliche presenti sul proprio territorio verso la PUN (Piattaforma Unica Nazionale), gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- La PUR si prefigge nel contempo il compito di monitorare con continuità l'evoluzione e lo stato della rete di ricarica.
- La PUR (su delega e nelle more della piena operatività della PUN) si configura inoltre come ente autoritativo per l'assegnazione dei codici univoci CPO (Charging Point Operator) ed Emsp (e-Mobility Service Provider) impiegati a livello europeo per l'identificazione di operatori e provider nell'ambito dei

servizi di ricarica per veicoli elettrici. Si ricorda che tali codici sono composti, secondo le raccomandazioni Emi3 (e-Mobility ICT Interoperability Innovation Group), dalle due lettere del codice nazionale (IT) e da tre lettere identificative del soggetto. Nel caso di operatori che detengano già uno o più codici assegnati da altri enti (nazionali o europei), questi dovranno comunicarli preventivamente per l'inserimento nell'anagrafica gestita dalla PUR.

Nelle more della disponibilità del collegamento real time con la PUR tramite protocollo OCPI, tuttora in fase di sviluppo, i concessionari dovranno inviare con cadenza trimestrale alla Divisione Infrastrutture e Mobilità (in formato digitale editabile) un report contenente per ogni singola colonnina di ricarica i seguenti dati:

- ore di fuori servizio nel trimestre;
- per ogni singola sessione di ricarica:
 - identificativo della sessione di ricarica (univoco nell'ambito del singolo CPO);
 - identificativo della colonnina di ricarica;
 - istante di inizio della sessione di ricarica (data, ora e minuti in formato ISO 8601);
 - istante di fine della ricarica (in formato ISO 8601);
 - quantità di energia erogata in KWh indicata fino alla prima cifra decimale.

Il concessionario proprietario della colonnina (CPO) potrà essere il diretto fornitore del servizio o abilitare il proprio impianto a più fornitori del servizio di ricarica (colonnine multivendor), anche attraverso il collegamento agli hub europei in materia, in questo caso la responsabilità dell'impianto è a carico del concessionario, mentre i rapporti commerciali con i clienti potranno essere a cura dei vari fornitori di servizio.

Nel caso di concessionario che è anche unico fornitore del servizio, questo dovrà indicare ai propri clienti i costi della ricarica in modo trasparente e dovrà comunicare alla PUR, attraverso il protocollo OCPI, i prezzi pianificati e/o praticati in tempo reale. Oltretutto a inizio concessione e ad ogni variazione significativa, il concessionario dovrà comunicare al Comune di Valenza sia i prezzi praticati che, sia il riferimento informativo (sito internet od altro) in cui tali prezzi vengono comunicati alla clientela abituale o potenziale.

Nel caso di concessionario con impianto multivendor, le comunicazioni dovranno avvenire con le medesime modalità ad inizio concessione e ad ogni variazione dell'elenco dei fornitori di servizio di ricarica accessibili dall'impianto (per ciascuno dei quali dovranno comunque essere disponibili le già citate informazioni relative a tariffe e riferimenti informativi).

Ogni concessionario dovrà garantire ai propri clienti un servizio di assistenza tecnica e commerciale (telefonico o tramite App o web) e dovrà comunicare al Comune di Valenza, l'attivazione a inizio concessione, eventuali variazioni e le modalità di accesso a tale servizio. Tale forma di comunicazione potrà essere a regime dismessa, a discrezione del Comune di Valenza, in favore della sola trasmissione delle medesime informazioni tramite protocollo OCPI.

In tutti i casi il Comune di Valenza si riserva di indicare e comunicare, attraverso canali informativi che riterrà più opportuni (quali a titolo esemplificativo ma non esclusivo, il proprio portale istituzionale www.comune.valenza.al.it ed il portale

regionale www.muoversiinpiemonte.it) la localizzazione geografica delle colonnine di ricarica con indicazioni relative allo stato di funzionamento e di occupazione, alle informazioni relative ai fornitori del servizio e alle tariffe praticate, e ad ogni altra informazione il Comune di Valenza ritenga di utilità nei confronti di cittadini ed utenti del servizio.

Art.7 - Caratteristiche tecniche

Le infrastrutture di ricarica dovranno rispettare le normative e i Regolamenti vigenti e i più recenti standard a livello internazionale al fine di garantire la sicurezza, la funzionalità, l'accessibilità, la gestione in autonomia dell'intero processo di ricarica a tutti gli utenti, compresi quelli con disabilità motoria, uniformandosi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente specifica.

Per consentire la ricarica senza necessità di preventiva registrazione o possesso di smart card, ogni colonnina deve essere dotata di hardware e/o software o di procedure per consentire di effettuare la ricarica.

Informato il Ministero competente, si deroga alla specifica Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricarica Elettrica (PNire), che richiede l'obbligo di pagare anche con carta di debito e in contanti.

Potranno essere installate sia strutture di ricarica con potenza standard sia strutture con potenza elevata.

Ogni colonnina dotata di più connettori o prese deve garantire la ricarica simultanea di più veicoli, fornendo ad ognuno la potenza nominale della presa. Le potenze indicate dal fornitore del servizio devono essere garantite con una tolleranza massima del $\pm 10\%$.

Nel caso di colonnine di ricarica di potenza standard con modo di ricarica 3, la struttura dovrà essere dotata almeno di due connettori di tipo 2 secondo lo standard IEC 62196.

Le colonnine di ricarica con potenza elevata, dovranno essere multistandard e pertanto essere dotate almeno di connettori del tipo ChaDemo e del tipo ComboCCS (è opzionale il connettore Tipo 2 43 kW AC), e comunque rispettare gli standard tecnici CEI al momento vigenti.

In aggiunta a tali connettori è possibile dotare la struttura di ricarica anche di altre tipologie di connettori o prese elettriche (es.tipo 3° o tipo Shuko) per la ricarica di veicoli leggeri, di biciclette elettriche e carrozzine elettriche per persone disabili e altri mezzi elettrici.

Il sistema di gestione di ciascun operatore deve permettere di visualizzare, tramite propria mappa sul web o di aggregatori esistenti, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, segnalare guasti malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti. Tutte le applicazioni si richiede che siano disponibili tramite una apposita applicazione smartphone.

Art.7.1 - Trasmissione dati

Le prescrizioni del seguente paragrafo si applicano dal momento in cui sarà operativa la P.U.R.

Ogni operatore dovrà connettere il proprio sistema centrale alla PUR per trasmettere i dati previsti dal protocollo OCPI relativi a posizione, caratteristiche e stato di funzionamento di ogni sito di installazione e colonnina di ricarica.

Non è prevista la connessione diretta alla PUR tramite protocollo OCPI dei singoli siti di ricarica (i quali dovranno invece supportare il protocollo OCPP come specificato nel seguito).



Come anticipato all'articolo 6, ogni operatore o fornitore dovrà essere dotato di un codice Emi3 univoco a livello europeo, concordato ed autorizzato da PUR, PUN, o altro ente autoritativo europeo, per l'identificazione nell'ambito del protocollo OCPI.

Ciascuna colonnina dovrà in ogni caso essere identificata:

- da un codice invariante ed univoco per ciascun operatore (uid); tale codice NON sarà reso pubblico agli utenti ma si rende necessario a livello di modello dati OCPI;
- da un codice pubblico, chiaramente stampato e visibile sulla colonnina, che ne permetta l'immediata identificazione da parte degli utenti.

Per completezza, si specifica che le seguenti informazioni sono richieste per la comunicazione verso la PUR (alcune di esse sono considerate mandatorie anche a livello di protocollo OCPI):

- informazioni relative al sito (coordinate, indirizzo, proprietario, riferimenti, contatti, sito web ecc);
- informazioni specifiche relative a ciascuna colonnina (se significative);
- stato di ciascuna colonnina (libera, occupata, prenotata, fuori servizio ecc.): gli stati validi sono quelli previsti dal campo evses:status del protocollo OCPI; eventuali stati aggiuntivi non previsti sono sconsigliati ma non esclusi;
- dettaglio delle prenotazioni (StatusSchedule);
- tipologia di connettori, potenza;
- capacità e funzionalità della colonnina (se significative);
- tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (card proprietaria, carta di credito),
- disponibilità accesso (24h/24, altro);
- tariffe e costi del servizio;
- orari di funzionamento (anche se H24);
- mix energetico della fornitura.

Oltre alle informazioni di cui sopra, si invita a popolare correttamente i campi images e logo con immagini che possano facilitare gli utenti nell'identificazione e accesso ai siti di ricarica e/o nell'impiego delle colonnine.

A livello funzionale, dovranno inoltre essere comunicate alla PUR le informazioni relative all'impiego e alle prenotazioni di ciascuna postazione di ricarica. Con riferimento al protocollo OCPI, dovrà essere prevista la trasmissione di:

- Tariffs: descrizione delle tariffe applicate; tale informazione potrà essere resa pubblica a terzi e comunicata agli utenti tramite i canali informatici del Comune di Valenza e della Regione;
- Sessions: sessioni di ricarica, inclusive di tutti i dati mandatori previsti dal protocollo (istanti di inizio e fine, energia erogata, identificativo del punto di ricarica ecc.)
- CDRs (ChargeDetail Record): tale oggetto è richiesto per specificare la tipologia di tariffa applicata all'utente.

Al momento non è previsto da parte della PUR il supporto all'invio di moduli Commands per lo sblocco, la prenotazione o il controllo remoto delle stazioni di ricarica. Tale funzionalità dovrà comunque essere implementabile e supportata da parte degli operatori e delle postazioni di ricarica in un eventuale futuro, anche in ottica di integrazione col sistema BIP

Art.7.2–Requisiti fisici

Con specifico riferimento all'hardware installato presso le colonnine di ricarica, si richiede che queste adottino o supportino il protocollo internazionale OCPP (Open Charge Point Protocol), versione 2.0, per lo scambio di informazioni tra la colonnina ed il sistema centrale di gestione dell'operatore.

Considerato che la Regione Piemonte sta valutando lo sviluppo di una piattaforma MaaS che consenta all'utente di acquistare molteplici servizi di mobilità usando lo stesso account, ivi comprese le ricariche dei veicoli elettrici, il lettore RFID per smart card presente nelle colonnine dovrà funzionare secondo lo standard 14443 tipo A e B al fine di poter interagire con la smartcard BIP utilizzate per i servizi di trasporto pubblico in Piemonte, come previsto al punto 8.4 del PNIRE.

Analogamente i servizi di acquisto energia tramite applicazioni mobile dovranno poter essere successivamente integrati nella piattaforma MaaS. Pertanto i sistemi di gestione degli operatori dovranno, a tendere, poter riconoscere clienti titolari di carta BIP.

Art.8–Segnaletica

I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del concessionario con strisce di colore giallo (con vernice permanente) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

Dovrà essere apposta, sempre a carico dell'operatore, idonea segnaletica verticale comprensivo di divieto di sosta, segnale complementare con la dicitura “eccetto veicoli in ricarica” e altra segnaletica da concordare con l'Ufficio Viabilità della Polizia Locale del Comune di Valenza.

Art.9 - Energia

L'allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura di energia è a carico del concessionario.

Il Concessionario deve indicare, in sede di offerta, la percentuale di energia elettrica, utilizzata per i propri impianti, proveniente da fonte rinnovabile.

Il Comune di Valenza si riserva di verificare quanto dichiarato, richiedendo certificazione specifica o interrogando il fornitore di elettricità. Le verifiche potranno essere eseguite sia al momento dell'offerta sia *in qualsiasi momento* durante la durata della concessione. In caso di riscontri negativi sarà richiesto il pagamento della *“Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* del Comune di Valenza.

La percentuale di energia prodotta da fonte rinnovabile sarà comunicata alla PUR tramite protocollo OCPI.

Gli impianti di ricarica potranno essere di tipo bidirezionale V2G (Vehicle to Grid): la scelta di adottare o meno tale tecnologia è a discrezione del concessionario in quanto dipendente dalla struttura di rete e dagli accordi con i fornitori di energia.

Art.10 - Prescrizioni

Non sarà espresso parere favorevole per le richieste di impianti di ricarica proposti sul suolo pubblico che si trovino ad una distanza inferiore a 250 metri di raggio da altre infrastrutture quelle già realizzate/autorizzate sul suolo pubblico antecedentemente all'approvazione del presente atto, ovvero installate in aree private (es.supermercati, ecc.).

Saranno ammissibili solo stazioni di ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del Comune di Valenza.

Sull'impianto dovranno essere riportate le informazioni strettamente necessarie all'identificazione del gestore e l'espletamento del servizio di ricarica (ad esempio numeri di telefono del call center, indirizzi web per accedere al servizio, QR-code per il download di applicazioni mobile specifiche, ecc.).

Art.11 - Manutenzione

Il titolare della concessione avrà l'obbligo:

- a. di fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- b. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- c. di mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta su area pubblica oggetto della concessione all'esercizio dell'attività di fornitura corrispondente compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- d. di eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche prescritte dalla normativa.

Nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari connessi alla concessione per la installazione e l'esercizio delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.

Art.12 – Rimozione impianti e revoca della concessione

Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto, previa verifica di interesse da parte di altro gestore o società a subentrare nella proprietà dell'impianto e nella titolarità della concessione, a rimuovere il manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà a norma di Legge.

In caso in cui l'impianto dovesse risultare fuori servizio il concessionario ha l'obbligo di ripristinare la funzione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un mese pena la decadenza della concessione.

Se in qualsiasi momento si dovesse verificare il non rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nelle su esposte linee guida, sarà revocata al concessionario l'esenzione dal pagamento del *“Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* dal momento della revoca della concessione.

Salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione, il mancato avvio dell'attività entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico comporterà la decadenza della medesima concessione.